



CITTÀ DI BRUGHERIO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n° 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di cui al successivo art. 13 del presente regolamento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, come definite in linea di principio dalla Legge Regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ubicati nel territorio del Comune di Brugherio.
3. L'imposta di soggiorno è dovuta in tutte le ipotesi di pernottamento presso strutture ricettive o immobili rientranti nelle fattispecie previste dalla normativa statale o regionale vigente.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi e Responsabili del pagamento

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Brugherio che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Brugherio.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si procede per analogia.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), e art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva. Dal sesto giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da uno per i successivi cinque pernottamenti.

ARTICOLO 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il sedicesimo anno d'età;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ~~nel territorio provinciale~~ in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) gli appartenenti alle Forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;
 - g) le guide turistiche;
 - h) i dipendenti della struttura ricettiva che pernottano per documentate esigenze di servizio;
 - i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
 - l) i residenti del Comune di Brugherio;
2. L'esenzione di cui ai punti b) c) d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità

del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

ARTICOLO 6

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Brugherio e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione nella forma e con le modalità previste dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 e dell'art 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, così come modificati dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Brugherio e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve hanno altresì l'obbligo, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune, o da eventuali intermediari, di comunicare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere comunicati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno comunicati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
4. Per le strutture ricettive che effettuano uno o più periodi di apertura inferiore all'anno, anche frazionati, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono con riferimento ai periodi di apertura dichiarati.

ARTICOLO 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Brugherio.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero

che interviene nel pagamento dei già menzionati canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente mediante il sistema PagoPA generato dalla piattaforma messa a disposizione dall'ente.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.

ARTICOLO 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.

2. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D. Lgs. 23/2011 e dell'art 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, come modificati dall'articolo 180 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n°472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall'art. 6, comma 3, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile d'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione dell'obbligo d'informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile d'imposta sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Brugherio da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 500,00 (euro cinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 6, comma 3.

3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

ARTICOLO 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è quello di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, ossia interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata, ai sensi del comma 15, dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n. 296 e il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato dal Consiglio Comunale di Brugherio.